

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere

dott. Marco Smiroldo — Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 36/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6991/P del registro di segreteria, promosso da *omissis*, rappresentato e difeso, nonché domiciliato come in atti dall'avvocato Sergio Sparti,

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia,

per la riforma

della sentenza n. 509/2023 del 28 novembre 2023, emessa dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione siciliana, non notificata.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 08.05.2025, per l'appellante,

l'avv. Sergio Sparti; per l'INPS l'avv. Tiziana G. Norrito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- All'esito di un articolato iter processuale, iniziato dinanzi al G.O. che ne aveva declinato la giurisdizione, e quindi riassunto dinanzi al giudice contabile di primo grado, a seguito della sentenza n. 61/A/2022 di questa Sezione d'appello, con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell'odierno appellante – ex dipendente della A.M.G. Energia S.p.a. (Azienda Municipale del Gas di Palermo) dal 20.02.1964 al 31.08.1997 - volto al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 in ragione dell'esposizione all'amianto dovuta ad attività lavorativa prestata dal 20.2.1964 al 31.8.1997, ossia in periodo antecedente al primo ottobre 2003, nonché ad ottenere l'affermazione del diritto a beneficiare della rivalutazione dell'intero periodo lavorativo relativo ai lavori usuranti nella misura di due mesi di contribuzione, come previsto dal D.L. n. 374/93.

Il giudice di *primae curae*, rilevato che l'ente datore di lavoro aveva certificato l'esposizione all'amianto soltanto per un periodo compreso tra il 20/02/1964 ed il 31/12/1970, escludendo detta esposizione per il periodo successivo al 1970 in ragione delle mutate mansioni svolte dal ricorrente, ha ritenuto che le prove circa la durata della esposizione all'amianto fornite dal ricorrente (prove per testi e documentazione medica di parte; riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL) non fossero sufficienti, superando gli elementi di prova contraria (assenza di accertamenti ambientali dell'azienda AGM; assenza di altre domande di esposizione all'amianto) forniti dall'INAIL,

a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda.

Ha così ritenuto che il ricorrente non avesse sufficientemente provato la sussistenza del superamento delle soglie di legge né quello dell'esposizione decennale; ha altresì ritenuto che le attività svolte dal ricorrente non rientrassero nell'ambito d'applicazione del d.l. 374 del 1993, respingendo pertanto tutte le domande.

2.- Con appello notificato in data 27.11.2024 e depositato in data 28.11.2024, il sig. *omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe con un unico, articolato, motivo d'appello.

Ritrascritto il capo della sentenza impugnata contenente la motivazione, ha richiamati i principi espressi da Cass. n. 6543 del 2017 sui presupposti per il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992 e sugli oneri probatori e di allegazione.

A tale stregua, secondo la difesa, all'appellante devono riconoscersi i benefici invocati, in quanto l'INAIL ha confermato l'esposizione all'amianto del ricorrente nel posto di lavoro e la CTU eseguita dalla Dott.ssa Caizza, allegata alla relazione dell'INAIL, ha confermato l'esposizione all'amianto del *omissis* nel posto di lavoro, riconoscendo la sussistenza della malattia professionale.

Anche le prove testimoniali espletate innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, secondo la difesa, hanno confermato che il sig. *omissis* durante il periodo lavorativo è stato esposto al rischio morbigeno per avere svolto, per oltre dieci anni, mansioni lavorative a

diretto contatto con fibre di amianto presenti, nel posto di lavoro, in misura superiore rispetto ai valori limite indicati nel D. Lgs. n. 277 dei 1991. Quanto sopra è stato confermato anche dalla relazione medica del dott. *omissis* redatta, in data 24.11.2024, che la difesa offre in comunicazione con l'atto d'appello.

Inoltre, l'aver contratto l'asbestosi dimostrerebbe (CTP del dott. Biundo) la diretta riconducibilità ad un'esposizione ultradecennale a fibre di amianto in misura superiore rispetto ai valori limite indicati nel D. Lgs. n. 277 dei 1991, essendo l'asbestosi polmonare da cui è affetto il ricorrente, compresa nella lista I della nuova Tabella INAIL, ove sono indicate le malattie asbesto correlate la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità".

Al riguardo la difesa soggiunge che le malattie professionali INAIL della lista I sono assistite da un'elevata presunzione legale di origine, per la quale è sufficiente provare, per avere riconosciuto il diritto alla tutela approntata dall'ordinamento a seguito della contrazione di una malattia professionale, la mera presenza della noxa patogena (agente cancerogeno) nell'ambiente lavorativo, senza che l'avente diritto debba provare le modalità e la frequenza con cui il lavoratore sia entrato in contatto con l'agente cancerogeno.

Pertanto, i soggetti che hanno contratto l'asbestosi polmonare ed hanno lavorato in ambienti ove era presente l'amianto, come è risultato provato nella fattispecie che ci occupa, hanno diritto di vedersi riconosciuta oltre che l'origine professionale della malattia, anche l'erogazione dei benefici previdenziali a meno che l'INPS non dimostri,

in termini di certezza, l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa.

L'appellante, formulando una serie di richieste istruttorie, ha concluso chiedendo di:

- accogliere l'appello e riformare la sentenza 509/2024 nella parte in cui non riconosce dovuti al ricorrente i benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/92.

Conseguentemente:

- accertare e dichiarare che l'odierno appellante possiede tutti i requisiti per ottenere i benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/92.

- Conseguentemente ritenere e dichiarare che il sig. *omissis* ha diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, attraverso l'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/92, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dal giorno 22.10.1997, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

- Conseguentemente condannare l'Ente Previdenziale alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a decorrere dal 22.10.1997, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

Con vittoria delle competenze professionali, maggiorate di rimborso spese forfettario, CPA e IVA come per legge, di tutti i gradi del giudizio, da distrarre in favore del difensore, che si dichiara procuratore antistatario.

3.- In data 02.12.2024 è stato notificato a mezzo pec il DFU.

4.- Con memoria del 28.04.2025 si è costituito l'INPS.

Rilevato preliminarmente un difetto di procura ad appellare, l'Istituto ha precisato l'ammissibilità dell'appello solo nella prospettiva di una contestazione della violazione dell'art. 2697 c.c. da parte del giudice di primo grado.

Nel merito la difesa dell'INPS ha osservato come l'appellante in primo grado si è limitato ad affermare la generale contaminazione degli ambienti di lavoro anche per il periodo successivo al 1970 fondandola sulla prova per testi escussi davanti al Giudice Ordinario, nonchè con documentazione medica.

La valutazione di tali prove non è stata omessa dalla Corte in primo grado, ma è stata effettuata (con formazione del convincimento sicuramente su questo punto non ripetibile) concludendo che le dichiarazioni dei testi rilasciate nel corso del giudizio civile e le domande articolate nella corrispondente istanza istruttoria, non hanno consentito di individuare un orizzonte temporale specifico nel corso del quale il ricorrente sarebbe stato esposto all'inalazione di particelle di amianto.

Il giudice di primo grado ha altresì escluso che la documentazione medica versata in atti possa dimostrare una esposizione decennale e con superamento delle soglie di legge.

Al riguardo, ha osservato l'Istituto, la CTP cui fa riferimento l'appellante ha individuato solo delle ipotesi di diagnosi, peraltro non confermate dall'INAIL. Infatti, il riscontro fornito dall'INAIL in ordine all'assenza di accertamenti relativi alla situazione ambientale dell'azienda AMG Gas

di Palermo con riguardo alle attività e mansioni a rischio esposizione amianto, e l'assenza di domande di esposizione a rischio amianto presentate da altri dipendenti della AMG Gas non supportano la prospettazione dell'appellante in ordine alla generale contaminazione degli ambienti della AMG Gas e, conseguentemente, inducono a ritenere non raggiunto il grado di prova minimo, sia per il periodo di esposizione decennale sia sul superamento delle soglie di legge.

La difesa dell'Istituto ha inoltre sottolineato che non può considerarsi dirimente - e comunque tale non lo ha considerato il Giudice di prime cure - il riconoscimento di malattia professionale da parte dell'INAIL, che è fattispecie del tutto diversa, e utile ad altri fini.

Infine, la difesa INPS ha sottolineato che la richiesta di ripetizione in sede di legittimità delle prove testimoniali già escusse davanti al Giudice Ordinario è inammissibile perché, delle due l'una: o il Giudice di prime cure è incorso in violazione di legge nella valutazione delle prove, e allora la sentenza dovrà essere annullata e la causa rimessa in primo grado per l'escussione delle prove; oppure la Corte in primo grado ha già esercitato i suoi poteri di merito che non sono ripetibili in questa sede, anche ove non condivisi.

Ha concluso chiedendo di:

- rilevare il difetto di procura e per l'effetto ritenere l'appello improcedibile per mancanza radicale della procura al momento della proposizione dell'appello, non sanabile; oppure, in subordine ordinarne la regolarizzazione;

- ritenere l'appello in parte inammissibile e in parte infondato, e

Confermare la impugnata sentenza in ogni sua parte

5.- All'udienza dell'08.05.2025, data per letta la relazione, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via pregiudiziale, il Collegio rileva l'intervenuto giudicato, attesa la mancata impugnazione della medesima, sulla statuizione di rigetto sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto del sig. *omissis* a beneficiare della rivalutazione dell'intero periodo lavorativo relativo ai lavori usuranti nella misura di due mesi di contribuzione, come previsto dal D.L. n. 374/93.

2.- In via preliminare ed in rito, il Collegio rileva l'esistenza in atti della procura ad impugnare e, pertanto, l'eccezione concernente il relativo difetto deve essere respinta.

3.- Sempre in via preliminare, ma nel merito, il Collegio ritiene necessario trattare dell'ammissibilità della relazione medica del dott. *omissis* e delle istanze di ammissione di prova testimoniale formulate dall'appellante.

3.1. – La relazione medica del dott. *omissis* redatta, in data 24.11.2024, non giurata, che la difesa offre in comunicazione con l'atto d'appello, si palesa inammissibile ai sensi dell'art. 194, c.g.c.

3.2. – Quanto alla ammissione di prova testimoniale, in particolare, si chiede l'escussione del teste *omissis*, sui seguenti articoli di prova:

A) "Vero è che sono stato Capo Area all'interno dell'Azienda Municipale di Palermo durante il periodo di lavoro prestato dal Sig. *omissis* ";

B) "Vero è che all'interno dell'Amg di Palermo veniva usato cartone amianto e cordoncino amianto e che, fatta eccezione per l'uso di guanti in fibra di amianto utilizzati dal 1985 al 1987, nessun altro dispositivo di protezione veniva fornito ai lavoratori";

C) "Vero è che il Sig. *omissis* preparava guarnizioni in amianto e si occupava anche di coibentazioni degli impianti e di tubature di vapore inalando perciò particelle di amianto che venivano fuori dalla lavorazione;

D) "Vero è che l'ambiente di lavoro dell'Amg era fortemente contaminato dalla presenza concentrata di particelle di amianto";

E) "Vero è che in azienda i Capi Turno come gli Addetti alla produzione sono stati esposti all'amianto in misura notevole".

Ciò posto, nel rilevare che gli articoli di prova sono i medesimi cu sui in data 02.10.2014 il *omissis* ha già deposto come teste nel giudizio civile, poi riassunto dinanzi alla Corte dei conti, il Collegio ritiene che, rispetto al *thema probandum* costituito dal tempo di esposizione (10 anni) e dal superamento delle soglie di esposizione, gli articoli di prova si rivelano in parte inammissibili in parte irrilevanti.

In particolare: irrilevanti sono i capitoli sub B e C, in quanto non consentono di traguardare l'orizzonte temporale delle lavorazioni; inammissibili sono i capitoli D ed E in quanto presuppongono conoscenze e misurazioni tecniche che il teste non possiede e che comunque non ha operato, atteso il ruolo svolto nell'Azienda.

L'istanza istruttoria in esame è pertanto respinta.

4.- L'appello è infondato e va respinto.

Va ricordato che in tema di benefici previdenziali di cui all'art. 13, c. 8, della legge n. 257 del 1992, l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi soggetto interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 28/09/2016 n. 19181).

E' vero che in materia di maggiorazione contributiva conseguente ad esposizione all'amianto, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del fatto concernente l'esposizione morbigena nella misura richiesta per l'attribuzione del beneficio ex art. 13, c. 8, della L. n. 257 del 1992, senza necessità che il lavoratore indichi analiticamente la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell'ambiente di lavoro, posto che l'affermazione del dato quantitativo si può desumere implicitamente dal rinvio alla norma attributiva del diritto di cui è stata chiesta in concreto l'applicazione (cfr. Cass. 14/037/2017 n. 6543 e 05/11/2018 n. 28142).

Resta però che il fatto costitutivo del diritto al conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, c. 8, della legge n. 257 del 1992 non si identifica con la mera durata ultradecennale dello svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo nel quale è presente amianto ed è necessaria anche la prova dell'esposizione qualificata, che può ritenersi raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge.

5.- Ciò posto, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado,

con motivazione che il Collegio intende confermare ed alla quale si rinvia ai sensi dell'art. 39, lett. d) c.g.c. e 17, NdA del c.g.c., l'odierno appellante non ha dimostrato né il ricorrere periodo di esposizione decennale né il superamento delle soglie di legge.

Al riguardo non rileva il riconoscimento della malattia professionale (v. CTU eseguita dalla Dott.ssa Caizza, allegata alla relazione dell'INAIL), in quanto quest'ultimo, pur derivando dalla diagnosi di asbestosi per esposizione all'amianto, non dimostra il requisito temporale dell'esposizione decennale, legandosi la malattia all'esposizione, ma non essendo stato accertato giudizialmente il periodo d'esposizione.

Anche le prove testimoniali espletate innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, non hanno confermato che il sig. *omissis* durante il periodo lavorativo è stato esposto al rischio morbigeno per oltre dieci anni.

In disparte il valore di 'argomento di prova' di tali testimonianze nel presente giudizio pensionistico (v. art. 17, c. 6, c.g.c.), il loro contenuto non dimostra il tempo dell'esposizione in misura decennale ma, a tutto voler concedere, unicamente l'esposizione all'amianto.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'appellante, l'aver contratto l'asbestosi non dimostra di per sé (CTP del dott. Biundo) la diretta riconducibilità ad un'esposizione ultradecennale a fibre di amianto in misura superiore rispetto ai valori limite indicati nel D. Lgs. n. 277 dei 1991.

E' vero, che le malattie professionali INAIL della Tabella I sono assistite da un'elevata presunzione legale di origine, per la quale è sufficiente

provare, per avere riconosciuto il diritto alla tutela approntata dall'ordinamento a seguito della contrazione di una malattia professionale, la mera presenza della noxa patogena (agente cancerogeno) nell'ambiente lavorativo, senza che l'avente diritto debba provare le modalità e la frequenza con cui il lavoratore sia entrato in contatto con l'agente cancerogeno.

Non è tuttavia coerente col sistema giuridico la conclusione cui giunge la difesa dell'appellante, secondo la quale, i soggetti che hanno contratto l'asbestosi polmonare hanno diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia e l'erogazione dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992.

La prova dell'esposizione all'amianto, necessaria quale requisito per il riconoscimento della malattia professionale, non comporta – di per sè la dimostrazione della durata decennale di tale esposizione, che è presupposto dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992.

È il ricorrente, odierno appellante, che deve dare la prova dell'esposizione decennale, essendo inconfigurabile un'inversione dell'onere della prova a carico dell'INPS volta a dimostrare, in termini di certezza, l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa.

Per quanto precede, l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono di seguito liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento di euro 800,00 in favore dell'INPS a titolo di spese processuali.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 maggio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Cons. Marco Smiroldo	Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/05/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente